

Stefano Simonetta, *Il pensiero di John Fortescue. Costituzione, legge e teoria della proprietà nell'Inghilterra del Quattrocento*, Carocci, Roma 2021, 176 pp.

di Pier Davide Accendere

Il volume restituisce un rigoroso e dettagliato ritratto di John Fortescue (1396 ca.-1478 ca.), giurista e teorico politico inglese del XV secolo, la cui fama è legata in particolare alla formula *dominium politicum et regale*: con questo concetto egli volle designare il sistema di governo del popolo inglese a lui coevo che – a suo giudizio – ebbe tra i suoi precedenti storici la vicenda dei figli di Israele al tempo dei giudici e il principato instaurato da Ottaviano Augusto. Sono proprio la genesi e la fortuna di tale formula a essere al centro della presente monografia, la prima in lingua italiana dedicata a Fortescue, in cui trovano accoglienza altri temi propri del suo magistero: la concezione della legge; l'adozione del metodo comparativo nel confronto fra i differenti sistemi costituzionali, giuridici ed economici; la recisa condanna della tortura; il contrasto della povertà; l'enunciazione della dottrina sull'origine e il fondamento della proprietà privata.

Fortescue è a tutt'oggi figura piuttosto enigmatica nella storia del pensiero politico in quanto considerato dalla critica ora un epigono del giusnaturalismo classico ora, invece, un precursore della modernità e un difensore di dottrine quali la sovranità parlamentare o la monarchia costituzionale. Simonetta si inserisce nel dibattito rilevando come le radici del pensiero politico, giuridico ed economico di Fortescue, «tanto sul piano lessicale quanto sotto il profilo concettuale»,

affondino «nei due secoli che lo precedono», ancorché molte pagine dei suoi scritti riflettano «le trasformazioni in atto nei decenni centrali del XV secolo» (p. 16). Pertanto, emerge un orizzonte teorico – di chiara matrice aristotelico-tomista – non già univocamente statico, bensì complesso e in evoluzione, caratterizzato da «qualche elemento contraddittorio e numerosi aspetti non del tutto armonizzabili fra loro: un quadro del quale, proprio come per l'epoca che gli fa da cornice, non è dato scattare una fotografia che non risulti mossa» (*ibidem*). Il primo dei quattro capitoli di cui si compone il volume, *Le basi della teoria dei governi* (pp. 19-51), muove dalla formulazione succitata, *dominium politicum et regale*, al fine di esaminare il contributo speculativo di Fortescue in merito ai diversi modelli costituzionali: emerge così, in prima battuta, il capitolo I, §16 del *De natura legis naturae* (1463-7), in cui quasi di certo tale riflessione trovò per la prima volta un suo sviluppo, rivelando a una lettura più attenta «gli elementi essenziali di quello che si può definire il suo credo costituzionale» (p. 20). Oltreché indicarci le fonti del suo lessico giuridico-politico (pp. 27-40), il capitolo illustra in che modo Fortescue affermi e giustifichi l'assoluto primato, cronologico e morale, della *lex naturae*, nel tentativo di assolverla dalla responsabilità, imputatagli da più parti, «rispetto alla comparsa di un regime sostanzialmente tirannico quale fu quello di Saul e di quasi tutti i suoi successori sul trono di Israele» (p. 40). Fortescue, nel riconoscimento dell'esistenza di un primo *dominium regale*, di un secondo *politicum* e di un terzo *politicum et regale*, che ha trovato piena realizzazione nell'Inghilterra

del suo tempo, dimostra non soltanto la piena legittimità del primato della *lex naturae*, ma anche che non vi è contraddizione alcuna fra l'elogio di quest'ultima e le iniquità intrinseche al diritto regio, come nel caso particolare del re Saul, giacché tali aspetti deteriori non pertengono alla potestà regia in quanto tale, bensì sono una conseguenza del peccato di ingratitudine verso Dio di cui si è macchiato il popolo di Israele: «che, a differenza delle altre nazioni, aveva già un re in lui e, dunque, non poteva né doveva sperare in un regime migliore, capace di gestire con più efficacia pace e giustizia. Si è perciò trattato di una richiesta del tutto immotivata [...], da cui tuttavia la dignità regia non esce minimamente scalfita» (p. 22).

Dopo aver affermato convintamente lo stretto legame che unisce *lex naturae* e *ius regis*, la trattazione introduce alla distinzione tra sovrani "regaliter regentes" e "politice regentes", i quali non differiscono affatto in termini di *dignitas*, ossia il secondo non è meno potente del primo. Rispetto a queste due forme esemplari di *regimen*, è il solo dominio regal-politico a garantire un assetto costituzionale capace «di coniugare meglio di ogni altro un'azione di governo incisiva e la tutela dei governati», impedendo che il monarca «si arroghi il diritto di tradurre in legge ogni sua volontà» e quindi contrastando ogni possibile deriva dispotica (p. 48).

Il secondo capitolo, *La via costituzionale inglese e il suo rovescio* (pp. 53-83), si sofferma ulteriormente sulla distinzione tra il regime regale e quello politico, i quali, pur essendo accomunati da alcuni elementi specifici, in verità differiscono tra loro alla luce di molti altri, risultando per ciò stesso radi-

calmente antitetici. Proprio intorno a questa contrapposizione Fortescue va tessendo la sua dottrina costituzionale, che accorda pieno favore al sistema composito, «introdotto da lui in origine come forma intermedia fra quella meramente politica e quella "tantum regale"» (p. 53). Più specificamente questo secondo capitolo volge lo sguardo alle opere più mature del giurista inglese, prime fra tutte il *De laudibus legum Angliae* (1468-70) e il *The Governance of England* (1470-1), in cui viene maturando una concezione del dominio regal-politico più specifica e rigorosa. A completamento del discorso, si presenta un "caso di scuola", per l'appunto quello peculiare dell'Inghilterra, che «sin dal suo momento fondativo» – come ritiene Fortescue – è sfociata «in un modello costituzionale, quello regal-politico, che ha poi per lo più conservato, a differenza di quanto accaduto altrove, e che soprattutto lo contraddistingue ancora» (pp. 63-4).

Il terzo capitolo, *Quale legge? Fra diritto naturale e consenso comunitario* (pp. 85-133), diversamente dalla tendenza della critica di rimarcare quasi unicamente la presenza negli scritti di Fortescue «di una dottrina giusfilosofica, di palese matrice tomista, la cui chiave di volta è costituita dalla legge di natura» (p. 85), ci mostra la natura complessa e ambigua della visione che egli ha della legge. La concezione del diritto che questi va elaborando si fonda sull'idea secondo cui qualsiasi sistema normativo umano trovi necessariamente il proprio fondamento nella *lex naturae*, da cui «trae il proprio valore morale, nonché il proprio vigore, "quasi sotto forma di un prestito"» (p. 88). Infatti, qualora le norme legislative dai detentori del potere (causa

seconda) siano in palese contrasto con la legge di natura, discostandosi dunque dal volere di Dio (causa prima), bisogna considerarle prive di valore, «vana et irrita» (p. 93). Ne consegue che la legge di natura gode di una primazia assoluta su tutti gli altri sistemi normativi e addirittura li fonda giacché deriva dalla volontà divina e sussiste immutabile «sin dalla comparsa dei primi esseri dotati di ragione» (p. 89), ovvero la legge naturale è insita nell'uomo, nello stesso modo in cui l'accidente è legato indissolubilmente alla sostanza cui inerisce. Scrive Fortescue: «Essa gli è così connaturata che non vi è forza in grado di svellerla da lui. Come, infatti, allorché Dio ha pronunciato le parole "la terra produca germogli ed erbe che producono semi", la terra si è ritrovata impregnata [...] della capacità naturale di produrre erbe, allo stesso modo, quando Dio ha detto che l'uomo prossimo a essere creato avrebbe presieduto l'universo, l'effettiva creazione dell'essere umano lo ha visto anche investito di una funzione di governo sulle altre creature e, nel contempo, è stata accompagnata dalla creazione della legge di natura, tanto che sia la funzione sia la legge gli sono connaturati e risultano sempiterni» (p. 90).

In aggiunta a questo si ricordi che gli uomini, nella prospettiva delineata da Fortescue, possono accedere consapevolmente ai dettami dello *jus naturale* servendosi dell'istinto e della *recta ratio*, precisando che anche coloro che dovessero «deviare dal cammino della retta ragione» (p. 90) vi potranno parimenti avere accesso mediante le Sacre Scritture, poiché la legge contenuta in queste ultime viene a identificarsi con quella di natura, stante per l'appunto la comune origine divina.

La posizione assunta da Fortescue, segnatamente quella che vede nel binomio legge naturale/divina l'unità di misura con cui valutare e giudicare ogni norma umana, sconfessa l'inventato luogo comune storiografico secondo cui «l'idea del diritto naturale sarebbe sostanzialmente estranea alla riflessione giusfilosofica inglese» (pp. 93-4). Al contrario, in Fortescue ritroviamo concetti già ampiamente presenti nella storia del pensiero giuridico, ad esempio nel *Policraticus* (1159) di Giovanni di Salisbury.

Simonetta espone con estrema accuratezza, a integrazione di quanto detto in precedenza, i temi della legge come espressione del volere umano e del ruolo esercitato dal consenso comunitario nel processo di legiferazione, così come essi emergono da molte pagine di Fortescue (pp. 94-8). All'origine di ogni legge civile vi è la volontà dell'uomo, che conferisce a ciascuna di esse forma e forza: «l'arbitrio di un singolo individuo, nel caso di un "regimen tantum regale", le decisioni dei cittadini, quando ci si trovi in presenza di un modello costituzionale meramente "politico", o infine uno sforzo congiunto di ricerca a opera del monarca e del popolo, in quei paesi che hanno la fortuna di avere un governo "politico e regale"» (p. 97). Ed è nel regime regal-politico che la creazione delle leggi del regno non può prescindere dal *consensus omnium civium*, elemento assai caro a Fortescue, che a tal proposito osserva: «In Inghilterra il re non apporta alcuna variazione alle leggi dei sudditi e non ne istituisce di nuove, se non ha ottenuto l'autorizzazione dell'intero regno resa espressa nel suo parlamento» (*ibidem*).

Dall'idea secondo cui le leggi sono espressione della volontà degli uomini

ni si origina la convinzione che queste non siano affatto le medesime per ogni comunità, ma che – mutando nel corso della storia – differiscano a seconda del luogo considerato e delle esigenze della «specifica comunità civile» che esse sono chiamate a regolare (*ibidem*): si tratta, specificamente, del tema del mutare fisiologico delle leggi positive. Alla luce della considerazione di tale mutevolezza, nel *De laudibus legum* l'interesse di Fortescue progressivamente si orienta verso un confronto giuridico delle differenti realtà nazionali, ad esempio tra il sistema normativo inglese e quello francese, che lo induce a dedicare minor attenzione alla *lex naturae*, il cui carattere universale la rende influente ai fini di uno studio comparativo: «Come afferma Aristotele nel quinto libro dell'*Etica*, infatti, il diritto naturale è quello che ha la medesima forza presso ogni comunità umana. Non vi è quindi più bisogno di discuterne ancora» (p. 99).

Emerge dalla trattazione come alcune concezioni di Fortescue si collochino al confine fra due epoche, vale a dire ora ponendosi in continuità con la tradizione medievale ora anticipando nozioni che saranno peculiari della teoresi moderna (pp. 108-13); dall'altro, guidano il lettore nella ricostruzione delle modalità operative adottate dall'autore in qualità di uomo di legge nel dirimere specifici casi giuridici, dalla controversa questione ereditaria sino alla ricognizione di alcuni dei suoi pareri legali più rappresentativi (pp. 113-33).

Il quarto e ultimo capitolo, *La teoria della proprietà e la tutela della sicurezza economica* (pp. 135-60), esplora un'altra delle grandi questioni al centro delle indagini di Fortescue, cioè quel-

la dei diritti economici della collettività e degli individui (*property rights*), pienamente garantiti e tutelati dal *dominium politicum et regale*, «come conseguenza diretta della "institucionis regni politici forma" [...], a differenza di quanto si registra quando sul trono siede qualcuno "tantum regaliter regens"» (p. 135). Anche all'ambito della politica fiscale Fortescue applica il metodo comparativo citato poc'anzi, per mezzo del quale, ad esempio, questi – sempre nel *De laudibus legum* – enumera i vantaggi economici derivanti dal *regimen* dell'Inghilterra rispetto a quelli offerti dal modello francese. Consta «che, essendo il prodotto di uno sforzo compiuto dall'intero corpo politico, di una costante "concertazione" fra il monarca e i rappresentanti della comunità, in Inghilterra le scelte in materia di tributi sono sempre improntate alla ricerca di un giusto equilibrio fra la difesa del bene comune e quella degli interessi dei singoli» (pp. 135-6). Siffatto regime consente pertanto a ognuno di godersi serenamente i propri beni, senza dover temere le ruberie perpetrate dal sovrano di turno: «ogni abitante di quel regno sfrutta come meglio crede il raccolto dell'appezzamento di terra in suo possesso, la continua crescita del suo gregge e i guadagni ricavati dalle attività che lui stesso o altri al suo servizio intraprendono per terra o per mare» (p. 136). Si tratta di un quadro idilliaco diametralmente opposto a quanto scritto in *The Governance of England* circa la condizione propria dei sudditi di Francia, i quali, vessati e defraudati impietosamente dal dominio regale, vivono «come una massa di disperati ricoperti di stracci, costretti a spezzarsi la schiena nei campi per trar-

re di che sopravvivere da quella che pure è una fra le regioni "più fertili del mondo"; essi vivono nella miseria più profonda, cibandosi quasi esclusivamente di mele e pane di se-gale» (p. 137), mentre gli Inglesi, per esempio, abbondano di carne, pesce e panni di lana. In aggiunta a ciò, la libertà economica e un'equa politica fiscale favoriscono la fedeltà dei sudditi verso il sovrano e di conseguenza il mantenimento della pace sociale, prevenendo la deriva di pericolose insurrezioni (pp. 140-4): *no justice, no peace!* «Null'altro può indurre il popolo a ribellarsi se non la mancanza di beni e quella di giustizia. Tuttavia, mentre quando risulterà sprovvisto di mezzi esso si solleverà certamente, affermando che non vi è giustizia, finché non sarà in miseria non si avrà alcuna sollevazione, tranne nel caso in cui il principe dovesse allontanarsi così tanto dalla giustizia da trasformare del tutto il suo governo in una tirannide» (p. 142).

Occorre però puntualizzare che, riprendendo nuovamente il *De natura legis naturae*, il rispetto dei diritti di proprietà collettivi e individuali è sancito dalla *lex naturae*, che invero ne impose il riconoscimento ancor prima del peccato originale. E lo *jus gentium* altro non indica che le prescrizioni del diritto naturale ricevute e fatte proprie *secundarie et approbative* dalle comunità politiche sorte storicamente (pp. 145-6). Viene così ribadito che la *lex naturae* è il fondamento delle consuetudini e degli statuti propri di ogni sistema costituzionale, nonché garanzia dei «diritti di chiunque rientri in tale sistema (sia il popolo sia il re)» (p. 154). E la politica economica elaborata da Fortescue, (pp. 155-60), rivolge le proprie attenzioni anche al-

le finanze dell'autorità regia, che deve saper amministrare virtuosamente i beni di cui dispone per allontanare da sé lo spettro della povertà, la quale potrebbe rovinosamente precipitarlo nella «morsa dei creditori» o costringerlo «a escogitare nuovi strumenti straordinari con cui riscuotere denaro» (p. 156). In caso contrario, il governo degenererebbe in tirannia, divenendo terreno fertile di sommosse e disordini sociali. Fortescue in concreto appronta un programma di riforma economico-finanziaria che non si limiti alla mera amministrazione delle casse regie, bensì che ristabilisca «il corretto ordine del sistema politico che ha reso grande l'Inghilterra» (p. 159).

Concludendo, come ebbe a scrivere Alessandro Passerin d'Entrèves (1902-1985), eminente storico del pensiero e delle dottrine politiche, l'interesse nei confronti dell'opera di Fortescue «è grandissimo per chiunque, amante di una giusta libertà, sia convinto che essa è il più prezioso frutto di un saggio ordinamento» (p. 9), ed è su questo medesimo cammino di riscoperta, ma con uno sguardo critico più consapevole, che Simonetta accompagna il lettore attraverso le pagine del suo libro.